

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1284 del 30/06/2023 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2023/1355 del 30/06/2023
Struttura proponente:	AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	NUOVE INDICAZIONI OPERATIVE AGLI UFFICI PER IL COLLOCAMENTO MIRATO DELL'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA RELATIVAMENTE ALLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI DI FRUIZIONE DI EVENTUALI MISURE DI INTEGRAZIONE SALARIALE DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 COME DA DGR 946 DEL 12/06/2023
Autorità emanante:	IL DIRETTORE - AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Firmatario:	PAOLA CICOGNANI in qualità di Direttore
Responsabile del procedimento:	Paola Cicognani

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE

Visti:

- la legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" ss.mm.ii. ed in particolare, l'art. 5, comma 7 "Esclusioni, esoneri parziali e contributi esonerativi", che prevede che siano le Regioni a determinare i criteri, le modalità relative al pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo regionale per l'occupazione dei disabili dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro;
- la legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro" ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 5;
- il D.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- il D.M. (Lavoro e Politiche Sociali) 30 settembre 2021, n. 193, di adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, dell'importo del contributo esonerativo di cui al richiamato art. 5, co. 3, della L. n. 68/1999, dovuto per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 689 del 16/05/2016 "Modifica della deliberazione di Giunta regionale n. 1839 del 9 dicembre 2013: "Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68 - modifica alla DGR. n. 1872/2000", dove, in particolare si definisce la data del 31 luglio (dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero) quale termine di scadenza per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro autorizzati;

Considerato che gli eventi alluvionali, verificatisi in diversi territori della regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio del corrente anno, hanno determinato impatti di eccezionale gravità per cittadini e imprese e per l'intero sistema economico-produttivo della regione, tanto da rendere opportuno per l'anno 2023 il differimento dei termini per il versamento del contributo esonerativo dovuto per l'anno 2022 da parte delle aziende autorizzate;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 946 del 12/06/2023 che rinvia al 31/10/2023 la scadenza dei termini per il versamento dei contributi esonerativi di cui all'art.5 della Legge n. 68/1999, dovuti con riferimento all'anno 2022, da parte dei datori di lavoro autorizzati.

Preso atto che la citata Deliberazione di Giunta regionale n. 946/2023 prevede inoltre:

- di applicare, nel calcolo dei contributi esonerativi dovuti dai datori di lavoro, la sospensione degli obblighi di assunzione di persone disabili per i periodi in cui le imprese hanno fruito di eventuali misure di integrazione salariale, o di altri ammortizzatori sociali, come previsto dall'art. 3, comma 5, della Legge n. 68/1999 e dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21/12/2020, dando la possibilità alle stesse di autocertificarne l'effettiva fruizione;
- che tale applicazione diventi modalità ordinaria per la gestione dell'istituto della sospensione nei casi previsti anche per gli anni seguenti;
- che il Direttore della Agenzia regionale per il lavoro, con proprio atto provvederà a individuare la modalità di acquisizione delle informazioni presso i datori di lavoro interessati tramite autocertificazione, da parte degli Uffici per il Collocamento Mirato e delle relative verifiche da richiedere all'INPS quale soggetto erogatore delle misure di sostegno;

Ritenuto, pertanto, di disporre che:

- gli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna inviino ai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi esonerativi riferiti all'anno precedente, tramite lettera esplicativa di accompagnamento (come da fac-simile allegato 1), la richiesta di compilazione del foglio di calcolo, di cui all'allegato 2 parte integrante del presente provvedimento, autocertificato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati e gli elementi necessari per rilevare i periodi di effettiva fruizione di misure di integrazione salariale o di altri ammortizzatori sociali (art. 3, co. 5, della L. 68/1999, Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21/12/2020) ai fini della determinazione dei periodi di sospensione dagli obblighi di assunzione di persone disabili di cui all'art. 5 della L. 68/1999;
- tale acquisizione delle informazioni è applicabile a valere per l'anno in corso e diventa modalità ordinaria per la gestione dell'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione di persone disabili nei casi previsti anche per gli anni seguenti, con i dovuti adeguamenti dei riferimenti temporali;
- la lettera esplicativa di accompagnamento di cui all'allegato 1, relativa all'anno 2022, verrà utilizzata come fac simile anche per gli anni successivi con i necessari aggiornamenti salvo la necessità di approvare nuove modalità operative.

Ritenuto inoltre di stabilire, al fine di verificare la presenza delle condizioni necessarie per applicare la sospensione di cui sopra, che gli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Agenzia regionale per Lavoro effettuo, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli a campione su almeno il 5% delle autocertificazioni prodotte mediante richiesta scritta di conferma all'INPS, quale soggetto erogatore delle misure di sostegno, della corrispondenza tra quanto dichiarato e le risultanze dei dati da esso custoditi.

Visti:

- il D.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii,
- il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni." e successive modifiche;

Richiamate le determinazioni del Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro:

- n. 1256 del 14/10/2022 "Ripartizione delle competenze in tema di privacy e linee guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia Regionale per il Lavoro – abrogazione della Determinazione n. 1141/2018";
- n. 110 del 31/1/2023 "Piano integrato di attività e organizzazione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia Romagna 2023 – 2025 – Approvazione".

Richiamate, altresì, le seguenti deliberazioni di Giunta Regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 “Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche come modificato con deliberazione della Giunta regionale n. 2181 del 28/12/2017, e ss.mm.ii.;
- n. 87 del 25 gennaio 2021, con la quale è stata designata la Dott.ssa Paola Cicognani quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.

Richiamata, inoltre, la propria determinazione n. 79 del 26/10/2016 che adotta il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia stessa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1927 del 21/11/2016 e ss.mm.

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6 bis della L.241/1990.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. di disporre che gli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna inviino ai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi esonerativi riferiti all'anno precedente, tramite lettera esplicativa di accompagnamento (come da facsimile allegato 1) (relativa all'anno 2022), la richiesta di compilazione del foglio di calcolo (allegato 2) parte integrante del presente provvedimento, autocertificato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente i dati e gli elementi necessari per rilevare i periodi di effettiva fruizione di misure di integrazione salariale o di altri ammortizzatori sociali (come previsto dall'art. 3, co. 5, della L. 68/1999 e dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21/12/2020) ai fini della determinazione dei periodi di sospensione dagli obblighi di assunzione di persone disabili di cui all'art. 5 della L. 68/1999;
2. di stabilire che il contributo esonerativo da versare sia calcolato dagli Uffici per il Collocamento mirato secondo quanto previsto dalle DGR n. 689 del 16/05/2016, considerando l'importo giornaliero adeguato a seguito del DM 193/2021 e tenendo conto di eventuali periodi di sospensione degli obblighi, come autocertificati dalle aziende con la modulistica citata;
3. di stabilire che la modalità di cui ai precedenti punti 1 e 2 che precedono è applicabile a valere per l'anno in corso e diventa modalità ordinaria con la quale gli Uffici per il Collocamento mirato gestiranno l'istituto della sospensione dagli obblighi di assunzione per le persone disabili per i datori di lavoro autorizzati all'esonero parziale nei casi previsti (art. 3 comma 5 Legge n. 68/1999, Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 del 21/12/2020) anche per gli anni seguenti, con i dovuti adeguamenti dei riferimenti temporali;
4. di dare atto che la lettera esplicativa di accompagnamento di cui all'allegato 1, relativa all'anno 2022, verrà utilizzata come fac simile anche per gli anni successivi con i necessari aggiornamenti salvo la necessità di approvare nuove modalità operative;
5. di predisporre, al fine di verificare la presenza delle condizioni necessarie per applicare la sospensione di cui sopra, idonei controlli a campione su almeno il 5% delle autocertificazioni prodotte, che gli Uffici per il Collocamento Mirato dell'Agenzia regionale per il Lavoro effettueranno, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, mediante richiesta scritta di conferma all'INPS, quale soggetto erogatore delle misure di sostegno, della corrispondenza tra quanto dichiarato e le risultanze dei dati da esso custoditi;

6. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Paola Cicognani

Ai datori di lavoro in Indirizzo

Oggetto: Differimento dei termini di pagamento dei contributi esonerativi relativi all'anno 2023 ai sensi dell'art. 5 c. 3 L. 68/99 e criteri per le modalità di calcolo dei contributi dovuti dai datori di lavoro per l'anno 2022

In riferimento all'autorizzazione all'esonero parziale concessa, si informa che la Giunta Regionale Emilia-Romagna, in considerazione degli impatti negativi sul sistema economico degli eventi alluvionali, verificatisi in diversi territori della regione Emilia-Romagna a partire dal 1° maggio del corrente anno, ha disposto con propria Deliberazione n. 946 del 12/06/2023 di prorogare al **31 ottobre 2023** il termine per il versamento del contributo esonerativo di cui all'oggetto relativamente all'anno 2022.

Attraverso la sopra citata Deliberazione, la Giunta Regionale ha confermato l'applicazione della sospensione degli obblighi di assunzione di persone disabili, per i datori di lavoro che nel corso dell'anno 2022 abbiano fatto ricorso ad ammortizzatori sociali, come previsto dall'art. 3, co. 5, della L. 68/1999 e dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21/12/2020, dando la possibilità agli stessi di autocertificarne l'effettiva fruizione.

I datori di lavoro in indirizzo potranno quindi comunicare allo scrivente Ufficio per il Collocamento Mirato, tramite autocertificazione a firma del legale rappresentante, le ore di effettiva fruizione degli strumenti di integrazione salariale di cui sopra ai fini della corretta determinazione degli importi relativi ai contributi esonerativi dovuti per l'anno 2022.

A tale proposito si richiede quindi la compilazione del Modulo formato EXCEL in allegato: tale modulo, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante, andrà restituito tramite PEC allo scrivente Ufficio per il Collocamento Mirato di _____ entro e non oltre il giorno _____

Per informazioni contattare _____

Distinti saluti

Il/La Responsabile di Posizione Organizzativa di
Direzione Collocamento Mirato di
(_____)

All'Ufficio per il Collocamento Mirato di _____
 Via _____, n. _____
 sede di _____
 pec:
 arlavoro._mirato@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: L. 68/99, art. 3, co. 5 – DPR 333/2000 art. 4 - Deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 946 del 12/6/2023 -
Dichiarazione fruizione di interventi di integrazione salariale per il calcolo dell'importo del contributo esonerativo da versare per l'anno 2022.

// sottoscritto _____ legale rappresentante dell'azienda _____
 _____ CF./P.I.V.A. _____ con sede legale in _____ via _____
 _____ n. _____ ed unità operativa in _____ via _____
 n. _____

DICHIARA

consapevole delle conseguenze e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, **di aver effettivamente fruito per l'anno 2022 dei seguenti interventi di integrazione salariale per la sospensione temporanea delle attività aziendali, nell'ambito provinciale di _____, nella misura e per i periodi specificati di seguito:**

mese	N. lavoratori totali in forza	N. ore totali lavorative contrattuali previste nel mese	N. ore totali di CIGS, CDS,FIS fruite*	Percentuale attività sospesa (valore calcolato)	quota di riserva	quota d'obbligo ricalcolata al netto attività sospesa (valore calcolato)
gennaio				#DIV/0!		#DIV/0!
febbraio				#DIV/0!		#DIV/0!
marzo				#DIV/0!		#DIV/0!
aprile				#DIV/0!		#DIV/0!
maggio				#DIV/0!		#DIV/0!
giugno				#DIV/0!		#DIV/0!
luglio				#DIV/0!		#DIV/0!
agosto				#DIV/0!		#DIV/0!
settembre				#DIV/0!		#DIV/0!

ottobre				#DIV/0!		#DIV/0!
novembre				#DIV/0!		#DIV/0!
dicembre				#DIV/0!		#DIV/0!

* misure di integrazione salariale o di altri ammortizzatori sociali, come previsto dall'art. 3, co. 5, della L. 68/1999 e dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 19 del 21/12/2020.

data, _____

Firma del legale
rappresentante

Note compilazione:

inserire i valori nelle celle verdi, le celle bianche si compilano automaticamente

Esempio: azienda con 100 dipendenti, 40 ore settimanali, 17.600 ore lavorative nel mese; l'azienda ha un obbligo di 7 unità disabili, ha 3 disabili in forza. Nel mese di gennaio ha usufruito della cassa CIG-Covid per 7.000 ore: l'attività quindi è stata sospesa per il 40%. La quota di riserva ricalcolata al netto dell'attività sospesa passa da 7 a 4;

N.b. inviare sia il file excel sia il file salvato in formato pdf firmato digitalmente* all'indirizzo Pec: arlavoro._mirato@postacert.regione.emilia-romagna.it

* Nel caso di firma autografa allegare il documento di riconoscimento del firmatario.